

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

111.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Sospiri; Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (1777-4363-5383-B)	3
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	3, 6
Baghino Cesco Giulio (gruppo MSI-destra nazionale)	6
Ciancio Antonio (gruppo comunista-PDS)	6
Mensurati Elio (gruppo DC), <i>Relatore</i>	6
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	6
Votazione nominale:	
Testa Antonio, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge Sospiri; Consiglio regionale dell'Abruzzo: Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti (Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1777-4363-5383-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Sospiri e del Consiglio regionale dell'Abruzzo: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n.930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti », già approvati, in un testo unificato dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 31 luglio 1991, modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 10 ottobre 1991.

Ricordo che nella seduta del 12 novembre scorso si è svolta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Comunico inoltre che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V. Poiché il relatore, onorevole Mensurati, è assente, lo sostituirò momentaneamente.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.

3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla

direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.

4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.

6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonché per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi anticendi, articolati in servizi di soc-

corso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.

3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980, come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.

4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilità aeroportuale.

5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi anticendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.

6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonché per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della I Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e ai fini dell'attuazione della presente legge, in attesa che siano determinate, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, il ruolo tecnico di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentato di 2 unità e gli organici dei capi reparto e capi squadra nonché quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati, rispettivamente, di 57 e di 70 unità.

2. Sempre ai fini dell'attuazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli organici dei capi reparto e capi squadra, nonché quelli dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, di 20 e di 25 unità.

La I Commissione del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, si intende accolta la soppressione apportata dal Senato.

Gli articoli 6 e 7, che in seguito alla soppressione del precedente sono diventati articoli 5 e 6, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quello relativo all'articolo 2, valutato in lire 9.610 milioni a decorrere dall'anno 1991, di cui lire 4.360 milioni per spese inerenti il personale, lire 5.000 milioni per la gestione delle infrastrutture e lire 250 milioni per l'utilizzazione dei macchinari e dei materiali, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

2. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, pari a complessive lire 20.000 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni annui per il quinquennio 1991-1995, si provvede, negli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 del predetto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La I Commissione del Senato ha così modificato l'articolo 8 che, in seguito alla soppressione del precedente articolo 5, è diventato articolo 7:

ART. 7.

1. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Modifiche alla legge n. 930 del 1980, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della I Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9, che in seguito alla soppressione del precedente articolo 5 è diventato articolo 8, non è stato modificato.

Il progetto di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

CESCO GIULIO BAGHINO. Il gruppo dell'MSI-destra nazionale dovrebbe votare contro questo provvedimento perché, a seguito delle correzioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, non vi sono più garanzie che il servizio antincendi per conto del Ministero dell'interno possa essere effettivamente svolto tanto nell'aeroporto di Pescara quanto in quello di Firenze-Peretola; infatti proprio nell'articolo 1 vi è la condizione dell'incremento dell'organico del Corpo dei vigili del fuoco che invece, a causa degli oneri finanziari ad esso collegati, è stato soppresso dal Senato. Tuttavia, poiché si tratta di una proposta che è stata presentata anche dal nostro gruppo tramite l'onorevole Sospiri

e poiché il nostro voto contrario potrebbe influire negativamente sulla situazione di questi due aeroporti, voteremo a favore, in quanto riteniamo confermata l'accettazione da parte del Governo, sia pure come raccomandazione, degli emendamenti da noi presentati. Il problema del servizio antincendi riguarda non solo i due aeroporti in questione, ma tutti gli aeroporti italiani; non è infatti ammissibile che si continuino ad addossare agli enti locali gli oneri di questo servizio laddove non vi è l'inserimento nelle classi stabilite dalla legge.

ANTONIO CIANCIO. Nonostante le riserve espresse in sede di discussione generale, anche il gruppo comunista-PDS voterà a favore del provvedimento. Al di là dei limiti che il provvedimento presenta, si tratta comunque della soluzione di un problema annoso, per il quale si sono attivate, in epoche e modi diversi, le forze politiche regionali, tra cui lo stesso consiglio regionale dell'Abruzzo, il quale ha presentato una proposta di legge. Vorrei pregare il sottosegretario Spini di garantire lo svolgimento del servizio antincendi oltre il 1991, sulla base delle assicurazioni che egli stesso ci ha fornito in sede di discussione generale, nonché di impegnarsi ad esaminare la situazione di tutti gli altri aeroporti, per i quali sarebbe opportuno presentare tempestivamente una proposta di legge che li consideri nel loro complesso.

ELIO MENSURATI, Relatore. Esprimo soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento.

VALDO SPINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Desidero ringraziare la Commissione per l'innegabile sollecitudine con la quale ha svolto il suo lavoro.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

 X LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 1991

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Sospiri; Consiglio regionale dell'Abruzzo: « Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti » (*Approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera, modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1777-4363-5383-B):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Hanno votato sì	30
Hanno votato no	0

(*La Commissione approva*).

Hanno votato sì:

Angelini, Baghino, Borghini, Cannelonga, Castrucci, Cerofolini, Chella, Cian-

cio, Ciocci Lorenzo, Corsi, D'Amato Carlo, Faraguti, Lamorte, La Penna, Lucchesi, Maccheroni, Mangiapane, Matulli, Mensurati, Menzietti, Petrocelli, Piredda, Proietti, Ridi, Ronzani, Sanguineti, Sanza, Savio, Spina e Testa Antonio.

La seduta termina alle 9,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 22 novembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO